

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

ELEMENTI PER ATTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IMPIANTI EOLICI NEL TERRITORIO DEL PARCO

▪ **LEGISLAZIONE**

La Legge n. 394/1991, all'art. 7 "Misure di incentivazione", prevede che "*1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 (*): (...) h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.*

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Il D.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia prevede all'art. 8 "Regime autorizzativo in zona 2" "*1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: (...) b) gli impianti e le opere tecnologiche*".

Le possibilità concesse sia dalla legge quadro in materia di aree naturali protette sia dal provvedimento istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia devono, ovviamente, essere valutate, in sede di eventuale esame delle proposte progettuali, alla luce delle disposizioni generali di tutela dell'ambiente contenute nelle suddette norme e nelle norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'attuazione delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat" per la tutela dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale - ZPS - e proposti Siti di Importanza Comunitaria - pSIC -). Il Parco nazionale dell'Alta Murgia (68.000 ha), infatti, rappresenta una peculiarità nel panorama italiano. La sua superficie è totalmente ricompresa nel pSIC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta", il Sito Natura 2000 più vasto sul territorio nazionale (> 125.000 ha) e tra i più estesi del Continente.

Da ciò scaturisce che gli obblighi e le opportunità derivanti dall'applicazione delle citate Direttive convivono con le disposizioni normative relative al Parco.

Dando per acquisita la conoscenza della normativa di tutela vigente nel territorio del Parco, tale simbiosi è sancita dalle disposizioni statali di recepimento della Direttiva Habitat ed, in particolare, dal combinato disposto dell'art. 4, c. 3 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003 ("*3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.*") e dell'art. 6 del medesimo D.P.R. ("*1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1").

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

Le Zone di Protezione Speciale sono zone la cui individuazione obbligatoria da parte degli Stati membri comporta la conservazione delle specie particolarmente protette di uccelli selvatici elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali ad essi collegati (c.d. habitat di specie), cioè le porzioni di territorio nelle quali le specie in questione vivono, si alimentano e si riproducono. L'alterazione ovvero la perturbazione e la trasformazione degli habitat comporta la perturbazione dello status biologico delle specie, provocandone la riduzione delle popolazioni ovvero determinandone erraticità alla ricerca di condizioni adeguate di sopravvivenza. La conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie costituisce per gli Stati membri un obbligo ai sensi del Trattato U.E.

Nel caso particolare del Parco e della Z.P.S. "Murgia Alta", le specie di uccelli dell'Allegato I coinvolte sono, tra le altre, il Falco Grillaio, il Falco Lanario, il Nibbio Bruno ed il Nibbio Reale e gli habitat coinvolti sono, tra gli altri, quelli steppici, rupicoli e forestali mediterranei, presenti nel territorio del Parco con alcune tra le manifestazioni più rilevanti. Costituiscono habitat di specie anche, nel caso particolare del Falco Grillaio, gli ambienti antropici (centri storici di alcuni Comuni afferenti al Parco tra i quali Minervino Murge, Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo, Cassano Murge) ed il territorio loro contermini in un raggio di almeno 20 Km. (raggio medio di azione trofica) composto da situazioni mosaicate di vegetazione spontanea e coltivi ovvero anche con presenza esclusiva di coltivi.

Alle finalità di conservazione dei Siti Natura 2000 contribuisce anche la procedura di "valutazione di incidenza" (art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.). Questa delicata fase preventiva di esame di piani e progetti che possano avere incidenza sul Sito, comportandone la perturbazione di habitat, habitat di specie e specie, è attualmente di competenza della Regione (Autorità V.I.A./V.I. – Settore Ecologia -). L'Ente Parco è chiamato, nell'ambito di tale procedimento, a fornire un parere obbligatorio (art. 5, c. 7 D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. "7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.").

Si considera di rilevante importanza, per gli effetti che tale decisione determina ai fini della gestione della residua parte di territorio della Z.P.S., come detto tutto contiguo al Parco, l'estensione dell'applicazione delle norme di salvaguardia relative alle aree naturali protette nazionali (cfr. art. 6, c. 3 ed art. 11, c. 3 L. n. 394/1991) dopo le ordinanze del TAR Lazio Roma II Sez. bis (su ricorso dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia e dell'Associazione di protezione ambientale "Verdi Ambiente e Società"), adottate il 24 novembre 2005. Con esse è stata sospesa l'efficacia del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 (G.U. n.155 del 6 luglio 2005). Il Decreto annullava la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, con la quale veniva integrata la classificazione delle aree naturali protette (art. 2 L. n. 394/1991) con le Zone di Protezione Speciale.

A queste misure integrate di salvaguardia del territorio del Parco, vanno aggiunte le norme derivanti da disposizioni regionali in materia di paesaggio (P.U.T.T./P.) e di difesa idrogeologica (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e successive norme di attuazione regionale).

E' inoltre da citare la deliberazione della Giunta regionale n. 2 marzo 2004, n. 131 "Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia – Ripubblicazione". In tale documento le aree naturali protette vengono considerate "critiche" ai fini della realizzazione di impianti eolici "sconsigliandone l'allocazione".

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

Va aggiunta la deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005 “*Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*” in cui, al cap. 2 par. 2.2 “*Specifiche prescrizioni per gli impianti eolici on-shore*”, viene considerata “inopportuna la localizzazione degli impianti eolici nelle seguenti aree critiche dal punto di vista naturalistico:

1. aree protette nazionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 19/97, oasi di protezione ai sensi della L.R. 27/98;
2. aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del P.U.T.T./PBA;
3. aree pSIC e ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE rientranti nella rete ecologica europea “*Natura 2000*”;
4. zone umide e di importanza avifaunistica (*Important Birds Areas – I.B.A. - individuate dal Birdlife International*)”.

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

▪ *PRIME CONSIDERAZIONI*

Resta confermata la possibilità di realizzare impianti eolici nel territorio del Parco come da art. 8 c. 1, lett. b) del D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco;

la realizzazione di impianti eolici nel Parco nazionale dell'Alta Murgia tiene conto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni Culturali e Conferenza dei Presidenti delle Regioni per la diffusione delle centrali eoliche ed il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio sottoscritto il 07 luglio 2000;

tiene conto, altresì, di quanto previsto dall'Accordo tra Legambiente ed A.N.E.V. "*Promozione dell'eolico in Italia*" e dal Protocollo d'Intesa "*Energia dei Parchi*" sottoscritto da ENEL, Ministero dell'Ambiente e Federazione dei Parchi e delle Riserve naturali in data 27 febbraio 2001

la realizzazione di impianti eolici non deve riguardare i terreni saldi, le aree di nidificazione di rapaci e chiropteri, i terreni con presenza di alberi di alto fusto, i terreni con presenza di aree archeologiche e terreni investiti da specifici divieti previsti da norme vigenti;

la realizzazione di piste di cantiere e di manutenzione potrebbe avvenire con ripristino dei luoghi e riutilizzazione in loco dei materiali di scavo;

le linee elettriche di collegamento potrebbero essere interrato, su superfici non interessate da vegetazione spontanea, ad esclusione di quanto tecnicamente non interrabile (elettrodotti in AT);

è fatto obbligo del ripristino dei luoghi a fine attività degli impianti eolici.

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

▪ *ELEMENTI PROBLEMATICI*

La realizzazione di impianti di produzione di energia eolica investe con ogni evidenza, in primo luogo, gli aspetti paesaggistici ancorché non prescindibili dai fattori biotici ed abiotici. L'altopiano murgiano si distingue per l'unicità geomorfologica e per il suo "isolamento" nel contesto territoriale della Terra di Bari, differenziandosi, in questo, da altri siti interessati da impianti eolici (ad es. Monti Dauni). La sua specificità è nello stagliarsi compatto e uniforme a non più di 500-600 metri di altitudine a mo' di spartiacque tra la costa adriatica e la fossa bradanica, costituendo un *unicum* geomorfologico che, per la sua caratteristica formazione geologica carsica, rappresenta la più importante riserva idrica strategica dell'intera Puglia. Gli impianti eolici potrebbero ostruire gli importanti e residui con visivi e paesaggistici con possibile sommatoria di impatti con altre drammatiche situazioni già presenti sul territorio murgiano ed, in parte, del Parco (ad es. cave, opifici da accordi di programma e spietramento);

alla luce di tali condizioni geomorfologiche e paesaggistiche, la realizzazione di impianti eolici nel territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia potrebbe porsi in contrasto con le finalità di tutela delle sue manifestazioni geomorfologiche;

gli impianti eolici possono incidere negativamente sullo stato di conservazione degli habitat naturali e seminaturali caratterizzanti il pSIC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta", in particolare mediante l'"effetto selva" determinato dalla sommatoria degli aerogeneratori previsti sia nel territorio del Parco che nel territorio contiguo al Parco ma in Z.P.S. La valutazione di tale sommatoria ed interazione di impatti (in particolare delle torri, delle opere necessarie in fase di cantiere e di gestione e della rete elettrica necessaria) potrebbe risultare determinante per verificare l'incidenza di tali impianti sulle specie di avifauna selvatica particolarmente protetta di cui il Parco è custode. Tanto è necessario al fine di non venir meno agli obblighi imposti dalla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie e delle specie selvatiche;

la realizzazione di impianti eolici comporta, dal punto di vista urbanistico, qualora rientranti in area tipizzata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale, una variante allo stesso strumento urbanistico con destinazione dell'area ad insediamento industriale;

la realizzazione delle piste di cantiere e di servizio ed il transitori mezzi motorizzati al di fuori delle piste esistenti può porsi in contrasto con le norme di tutela del Parco. Il trasporto del materiale costituente gli impianti avviene di solito via terra mediante mezzi da trasposto eccezionale necessitanti di spazi di manovra e di piazzali di sosta e scarico;

la realizzazione dei plinti di cemento armato quali basi su cui installare le torri, potrebbe compromettere in modo irreversibile il sistema ideologico sotterraneo, mediante occlusione di vie d'acqua e impermeabilizzazione del sottosuolo con impatti diretti e indiretti sulla falda sottostante;

la possibilità di attivare iniziative in materia energetica nel territorio del Parco trova opportuna collocazione all'interno dello strumento del Piano del Parco, così come peraltro previsto dal citato art. 7 della L. n. 394/1991, piuttosto che mediante iniziative non coordinate che, inoltre, potrebbero compromettere scelte territoriali strategiche di altro profilo da parte degli Organi di governo dell'area naturale protetta;

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente di Diritto Pubblico

D.P.R. 10/03/2004

la produzione di energia mediante impianti eolici in Italia (gli unici ad usufruire attualmente dei c.d. "certificati verdi") contribuisce per circa l' 1,1% alla produzione energetica regionale. I dati disponibili per la Puglia (2002) non si discostano dalla media nazionale. Con l'installazione di ulteriori impianti eolici proposti in Puglia (pari a 1.048 MW al 2002), si raggiungerebbe un contributo pari a meno del 3%. La Regione Puglia ha in corso di redazione il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che dovrebbe fornire certezze in merito alla collocazione anche degli impianti eolici ed al loro dimensionamento nel tempo di operatività del Piano;

l'Ente potrebbe farsi parte attiva nell'elaborazione del suddetto PEAR proponendo, nel Piano del Parco, soluzioni di produzione energetica a basso impatto ambientale con particolare riguardo agli impianti a biomasse anche di taglia medio-piccola, agli impianti fotovoltaici, alla produzione di combustibile da vegetali (c.d. biodiesel) per gli operatori agricoli e zootecnici del Parco nonché al microeolico per la produzione energetica legata a fabbisogni puntuali e ad insediamenti di piccole dimensioni (masserie/aziende agricole e zootecniche);

l'Ente potrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione di gas serra in atmosfera, adottando un Piano di forestazione mirata (che non sottragga territorio steppico) anche mediante l'utilizzazione di terreni del demanio del Parco, ovvero suoli oggetto di provvedimenti giudiziari di sequestro oppure con il coinvolgimento dei proprietari. Tale Piano potrebbe consentire, anche in tempi relativamente rapidi, di raggiungere i livelli di mancata emissione di CO2 attribuiti agli impianti eolici.